

## PROGETTO DI LEGGE N. 297

OGGETTO:

**“Promozione e valorizzazione del patrimonio storico  
della Prima guerra mondiale in Lombardia”**

di iniziativa dei consiglieri:

Monica Rizzi, Stefano Galli, Fabrizio Cecchetti, Giosuè Frosio, Luciana Ruffinelli, Mauro Gallina, Daniele Belotti, Rosa Angela Mauro, Giulio De Capitani, Lorenzo Demartini, Enio Moretti

## RELAZIONE

La necessità di elaborare un progetto di legge sui beni culturali e paesaggistici della Grande Guerra in Lombardia nasce da un obbligo assegnato alle regioni dalla legge 7 marzo 2001- n. 78 "tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" che, tra l'altro, all'articolo 1 individua per le regioni una attività concorrente con quella dello Stato e che all'articolo 7, comma c recita < *le regioni disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10* >.

In materia non esiste nessun precedente nè in Italia, nè in Europa, se non una legge della regione Friuli Venezia Giulia che in effetti ha i contenuti ed i limiti di un regolamento.

Una circostanza storica, poi, rende "attuale", opportuna e consona al momento storico attuale una tale legge regionale ed è il ricorrere nel 2008 del 90' della fine della Grande Guerra; precisamente il 4 novembre 2008 saranno trascorsi 90 anni dalla fine del conflitto.

Sul suo fronte meridionale la Grande Guerra è stata la prima guerra combattuta in montagna e le Alpi sono state teatro di gran parte delle sanguinose battaglie sostenute dai belligeranti.

I così detti "luoghi della memoria storica" sono presenti su tutto l'arco alpino e prealpino lombardo: trincee, gallerie, fortezze, camminamenti, cippi, cimiteri e tutta la rete viabilistica e sentieristica militare creata ad hoc tra il 1914 e la fine del conflitto.

La nostra Regione è impegnata, già da anni, nello studio, mappatura e valorizzazione dei siti e dei reperti della Grande Guerra, con particolare attenzione alle comunità ed ai territori coinvolti ( basti solo pensare al Parco culturale integrato "La Guerra Bianca: il suo territorio, le sue genti" e i numerosissimi enti territoriali che coinvolge ).

Una legge per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale in Lombardia, tra l'altro, sarebbe un bel rendere onore alle vittime ed alle immani sofferenze che tale conflitto costò anche alla Lombardia ed un proteggere e valorizzare i "segni" sul territorio lombardo che tale evento storico ha lasciato; Ma sarebbe soprattutto valorizzare i territori lombardi alpini e prealpini dal lago Maggiore sino al lago di Garda che furono coinvolti nel conflitto:

la così detta Linea Cadorna con i suoi 240 km di estensione dal lago Maggiore al Pizzo del Diavolo nella Bergamasca e la Guerra Bianca con i suoi 180 km. dal Pizzo del Diavolo al lago di Garda coprono infatti con le proprie testimonianze storiche il paesaggio di tutto l'arco alpino lombardo.

Le giovani generazione non possono perdere la memoria storica del proprio territorio, se vogliono conoscerlo, capirlo e viverlo oggi. Un monito ed un richiamo tangibile ai valori di unità e pace in Europa..

La Regione Lombardia con questa legge vuole raggiungere più risultati.

Tutelare e promuovere il proprio patrimonio culturale, mobile ed immobile, oltre che paesaggistico in aree estremamente delicate dal punto di vista ambientale.

Educare alla cultura le giovani generazioni per conoscere, capire, valorizzare le culture del proprio territorio.

Integrare le eccellenze culturali e paesaggistiche presenti sul territorio alpino, così da valorizzarlo anche sotto il profilo economico

Passare dalla fase di recupero e conservazione dei beni culturali e paesaggistici alla fase della valorizzazione attraverso la fruizione culturale e turistica compatibile.

Facilitare le competenze locali nella gestione-valorizzazione dei siti della Grande Guerra, creando un impatto positivo sulle popolazioni locali non solo sul piano della identità, ma anche in termini di opportunità di lavoro legate al territorio.

Promuovere strategie innovative, ma sostenibili, di coinvolgimento, di attrazione e di richiamo del turista culturale

Promuovere una crescita culturale ed una maggiore coscienza civica attraverso una educazione alla cultura che passi anche attraverso queste testimonianze. Senza alcuna vessazione nei confronti dei cittadini che detengano materiale storico rinvenuto o ereditato, stimolare ad essere parte attiva per far emergere il patrimonio storico delle alpi lombarde, anche con le segnalazioni e gli eventuali conferimenti.

Collegare la memoria storica, nella fattispecie la memoria della Grande Guerra, con un effettivo potenziamento della capacità attrattiva dei luoghi e dei territori alpini.

Sviluppare una partecipazione attiva dei Comuni e di altri soggetti pubblici e privati ) presenti sul territorio ( CAI, Associazione Alpini, eccetera ) alla conservazione e alla valorizzazione di questo ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Nel contempo cercare di arginare la ricerca clandestina e la commercializzazione clandestina dei reperti storici, rendendole onerose sia sul piano economico che penale.

Istituire l' Archivio infotelematico generale dei beni storici, mobili ed immobili, della Grande Guerra in Lombardia.

Ci sono, inoltre, molte serie ragioni di buon governo e di governance che rendono opportuno ed urgente per la Regione Lombardia legiferare in materia.

Sinteticamente:

- ogni giorno ci si scontra con interventi selvaggi ed a volte distruttivi che avvengono sui/contro i manufatti lombardi della Grande Guerra. Si pensi alle villette di Luino costruite su bunker della Linea Cadorna o alle piste da sci che hanno "ingoiato" trincee e ridotte;
- ogni giorno si ha notizie dirette od in internet di messa in vendita di reperti mobili, del fronte lombardo senza alcuna ricostruzione storica né contestualizzazione con i luoghi e con gli episodi storici a cui hanno concorso: si trova, si sottrae e si vende a prescindere dal contesto e da qualsivoglia metodologia scientifica archeologica di ricerca;
- ogni giorno, ormai, per il noto processo di riscaldamento del clima alpino, i ghiacciai "rilasciano" manufatti e reperti della Grande Guerra; si tratta di oggetti e testimonianze della vita quotidiana dei soldati sia italiani che austriaci, manufatti sottratti e venduti sul mercato clandestino anche internazionale;
- il territorio alpino, su cui insistono i manufatti, di una bellezza strepitosa, è ancora poco valorizzato dal turismo culturale; l'unica vera "valorizzazione" è quella avvenuta attraverso le piste da sci con una attività fortemente stagionalizzata ed ormai vieppiù in contrazione per le note vicissitudini climatiche,
- la Regione Lombardia sta studiando, rilevando, mappando i resti cospicui della Grande Guerra ( si pensi al censimento della Linea Cadorna o dei territori della Guerra Bianca od al recentissimo studio appena avviato, sui forti e le fortificazioni dell'arco alpino lombardo );
- l'esistenza sul territorio lombardo di linee di fortificazioni e forti pressochè intatti ( tutta a Linea Cadorna e le circa 23-24 fortezze pressochè intatte ), al contrario delle altre regioni italiane e degli altri stati stranieri coinvolti nel conflitto mondiale che hanno solo ruderi da valorizzare. Questa situazione rende attraente il territorio alpino lombardo anche per il turismo culturale, non solo sportivo;
- il grande interesse da parte di enti locali ed associazioni culturali per la storia e le testimonianze storiche e culturali dei propri territori; interesse che si concretizza in continue richieste alla Regione di azioni di coordinamento, sostegno e valorizzazione e che impone una corretta risposta istituzionale;
- l'attuale ottimo clima di collaborazione tra Regione Lombardia, Direzione regionale per i beni culturali ed il paesaggio e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, clima che sta portando ad una sinergia di competenze ed alte professionalità a favore dei beni culturali e paesaggistici in Lombardia e che questa legge faciliterebbe anche sul piano istituzionale.

Oltre al suddetto obbligo di legge ex legge 78/2001 ed a una inperdibile occasione di *governance*, ci sono anche motivi di estrema urgenza derivanti dalla dispersione dolosa di importantissimi reperti storici affioranti dai ghiacciai che si stanno fondendo per i noti cambiamenti climatici in atto.

Si tratta infatti di reperti storici importantissimi ed insostituibili:

- la estrema delicatezza, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, di parti cospicue del territorio lombardo interessato agli avvenimenti della Grande Guerra quali i territori glaciali, interglaciali, le aree protette, eccetera;
- il saccheggio pressochè quotidiano di reperti storici estremamente importanti e la loro commercializzazione sul mercato nazionale ed internazionale
- la Regione Lombardia non può abdicare a favore di nessuno nella gestione e valorizzazione di una parte così consistente del proprio patrimonio culturale e storico; patrimonio che oltretutto rischia quotidianamente di essere danneggiato o distrutto.

## ARTICOLATO

### Art. 1 ( finalità )

La Regione Lombardia, in attuazione della legge n. 78 del 7 marzo 2001 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", riconosce il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei beni culturali della Prima guerra mondiale presenti sul territorio della Lombardia.

Nell'ambito delle proprie competenze, per una migliore valorizzazione e fruizione delle eccellenze culturali della Lombardia, la Regione, per le tipologie di beni della Grande Guerra elencati nel successivo articolo 2:

1. promuove e sostiene
  - a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;
  - b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro, la conservazione;
  - c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio alpino tra i cittadini, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici;
  - d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico- culturali;
  - e) la promozione di progetti culturali interregionali.
2. individua annualmente le priorità di intervento anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 112, comma 4 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
3. definisce i criteri tecnico-scientifici degli interventi sui beni di cui al seguente articolo 2, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

### Art.2 ( tipologie )

Le attività e gli interventi di conservazione e valorizzazione sono rivolti ai beni mobili ed immobili esistenti sul territorio lombardo e precisamente a:

- a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere e sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione;
- c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
- d) beni mobili ( reperti mobili e cimeli );
- e) archivi documentali, fotografici, cinematografici, sonori, sia pubblici che privati;
- f) ogni altro reperto e residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Grande Guerra;
- g) i contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, entro cui sono inseriti i beni di cui al presente articolo
- h) il patrimonio immateriale della Grande Guerra e del suo territorio.

### Art. 3 ( iniziativa )

La Regione Lombardia promuove, coordina e, ove necessario, realizza gli interventi di cui all'articolo 1;

può altresì attivare od attuare interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei reperti e manufatti di cui all'articolo 2, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia, sia in forma diretta, sia tramite:

- a) le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, altri enti pubblici, singoli od associati;
- b) le associazioni culturali senza fine di lucro ed aventi personalità giuridica, le fondazioni;
- c) le università e gli istituti di ricerca.

#### Art. 4

( divieto di intervento sui beni )

E' fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei manufatti e dei reperti di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d, g).

Ai beni di cui al precedente articolo 2 si applica quanto previsto agli articoli 20, 21, 25, 26, 27, 28, 45, 49, 50, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei beni di cui al precedente articolo2, almeno 60 giorni prima della data di inizio attività devono preventivamente richiedere le necessarie autorizzazioni di legge da parte della relativa Sovrintendenza competente per territorio.

Chiunque, sul territorio della Regione Lombardia, fortuitamente rinvenga o individui beni immobili di cui all'articolo 2 , lettere a, b, c, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia. entro e non oltre 15 giorni dal ritrovamento, precisando le coordinate geografiche dei ritrovamenti e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

#### Art.5

( rinvenimento e raccolta di beni mobili )

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 78 del 2001, è fatto espresso divieto di ricerca e raccolta dei beni mobili nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette della Lombardia, fatte salve specifiche autorizzazioni scritte rilasciate, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e finalizzate alla ricerca scientifica e storica;

sul restante territorio della Regione Lombardia le attività di ricerca e raccolta sono comunque soggette al regolamento di cui al successivo articolo 13;

chiunque, sul territorio della Regione Lombardia, sia fortuitamente, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette i beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio ed alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, anche tramite le forze dell'ordine, entro e non oltre 15 giorni dal ritrovamento, precisando le coordinate geografiche dei ritrovamenti e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

Ai sensi dell'art.9 della legge n. 78/ 01, ai Sindaci è fatto obbligo di trasmettere alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici ogni comunicazione ricevuta ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza afferente i beni di cui al precedente art. 2 insistenti sul proprio territorio di competenza.

#### Art. 6

( commercio di beni mobili )

E' fatto espresso divieto di commercio o di trasferimento oltre i confini nazionali dei beni mobili rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali nonchè nelle aree protette del territorio della Regione Lombardia.

#### Art.7

( sanzioni )

In regime di accordo con le autorità preposte, si dispone che a chiunque esegua illegalmente interventi di manutenzione, modifica, restauro, conservazione, gestione sui beni di cui all'articolo 2, fatte salve le disposizioni espressamente previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 7 marzo 2001, numero 78;

a chiunque provochi la perdita o il danneggiamento grave delle cose di cui all'articolo 2 della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'art.10, comma 2, della legge 7 marzo 2001 numero 78, nel combinato disposto dall'articolo 733 del C.P.;

a chiunque non ottemperi all'obbligo previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, della legge 7 marzo 2001, numero 78 in combinato disposto con le norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni;

a chiunque commercializzi beni di cui al precedente art. 6, si applicano le sanzioni di cui all'art.10, comma 2, della legge 7 marzo 2001, numero 78 in combinato disposto con le norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le azioni e gli interventi suddetti alterino contesti di cui all'articolo 2, lettera g), oppure beni mobili rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e per glaciali nonché nelle aree protette del territorio della Regione Lombardia, le sanzioni sono raddoppiate.

Contestualmente sarà fatta segnalazione scritta alla autorità giudiziaria ed al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale competente per la Lombardia.

Art. 8  
( vigilanza )

La vigilanza spetta alla Soprintendenza competente per territorio, al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri competente per la Lombardia ed alle forze di polizia competenti per territorio.

Art. 9  
( flagranza )

In caso di flagranza di violazione del disposto di cui ai precedenti articoli 5, e 6 per quello che concerne l'ambito del sottosuolo, dei corpi idrici, delle aree glaciali, periglaciali e delle aree protette del territorio della Regione Lombardia, si procederà d'ufficio al sequestro della attrezzatura per la ricerca, l'asporto ed il trasporto dei reperti raccolti ed alla contestuale confisca dei reperti stessi.

La destinazione dei beni culturali confiscati è disposta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

In caso di flagranza di violazione del disposto di cui al precedente articolo 4, si procederà d'ufficio al sequestro di tutta l'attrezzatura usata per gli interventi sui beni immobili..

Art. 10  
( omessa denuncia )

Nei casi di omessa denuncia si applica l'articolo 650 del Codice Penale.

Art. 11

( detenzione di reperti mobili e cimelii )

Per una finalità di conoscenza storica e culturale, chiunque alla entrata in vigore della presente legge posseda o detenga beni mobili e cimelii di cui al precedente articolo 2 ovvero posseda collezioni o raccolte dei citati beni mobili deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune nel cui territorio essi si trovino ed alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, indicandone la natura, la qualità e, ove è nota, la provenienza e, se possibile, fornendone una documentazione fotografica;

#### Art. 12

(Archivio infotelematico generale dei beni storici della Grande Guerra in Lombardia)

Per quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 78 del 2001 succitata e dall' articolo 5 della presente legge, la Regione Lombardia istituisce l'archivio infotelematico generale dei beni storici della Grande Guerra in Lombardia presso il "Museo della Guerra Bianca in Adamello – Centro di documentazione permanente sulla Grande Guerra in Lombardia", soggetto accreditato ed operante in convenzione con il Ministero dei Beni ed attività culturali- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

In regime di accordo, ai sensi dell'art.112 , comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", tra Regione Lombardia, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, copia delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 9 dovrà pervenire all'archivio infotelematico generale dei beni storici della Grande Guerra in Lombardia.

La Giunta regionale, in accordo con il "Museo della Guerra Bianca in Adamello- Centro di documentazione permanente sulla Grande Guerra in Lombardia", con successivo atto regolerà principi e modi di funzionamento del suddetto archivio.

#### Art. 13

( regolamento )

La Giunta regionale regolerà con proprio successivo atto l'attività di raccolta dei reperti mobili e dei cimeli di cui alla presente legge.

#### Art 14

( contributi)

La Giunta regionale per le finalità della presente legge, oltre alle spese dirette, può concedere contributi a soggetti pubblici ed a soggetti privati accreditati e convenzionati;

la Giunta regionale stabilisce con proprio successivo atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

#### Art. 15

( regime normativo )

Ai manufatti ed ai reperti di cui al precedente articolo 2 per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applica il combinato disposto dalla legge n. 78 del 7 marzo 2001 " Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" e dal Dlgs. N. 42 del 22 gennaio 2004 " Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art.16

(norma finanziaria )

Per le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvederà con la istituzione del capitolo di bilancio n. .... nella Unità Previsionale di base .....

per In sede di prima applicazione è previsto uno stanziamento iniziale di 320.000 euro.

Art. 17  
( entrata in vigore )

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.